

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

14° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2003

Presidenza del presidente ZANOLETTI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
BRAMBILLA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali	3
BRUNALE (DS-U)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00943, presentata dal senatore Brunale e da altri senatori.

BRAMBILLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. La problematica che emerge dall'interrogazione concerne, in buona sostanza, il ritardo nel rilascio dei *curricula* lavorativi dei lavoratori del Campo geotermoelettrico di Larderello da parte della società ERGA (ex ENEL), ritardo che impedisce l'esame della domanda di riconoscimento di esposizione ultradecennale all'amianto, inoltrata all'INAIL di Pisa dai lavoratori medesimi ai fini dell'attribuzione dei relativi benefici pensionistici. Gli interroganti chiedono, in sostanza, un intervento del Ministero per accelerare l'*iter* di riconoscimento dell'esposizione medesima.

Occorre al riguardo precisare, preliminarmente, che il contenzioso instaurato presso il tribunale territorialmente competente, diversamente da quanto lascia intendere il quesito degli interroganti, assume varie connotazioni, poiché la pretesa avanzata non è univoca: mentre taluni lavoratori sono ricorsi alla sede giurisdizionale in carenza della certificazione INAIL, dovuta al mancato rilascio del *curriculum* lavorativo da parte dell'azienda, numerosi giudizi vertono, viceversa, sulla contestazione dell'esito negativo dell'accertamento effettuato dall'INAIL, che non ha riscontrato per talune mansioni la sussistenza dei requisiti minimi per il riconoscimento del quadro espositivo (soglia minima di esposizione e periodo ultradecennale). Ulteriori casi riguardano esclusivamente la durata del riconoscimento, talvolta ritenuta insoddisfacente dalla parte ricorrente.

Già nel corso del 2002, il tribunale di Pisa, sulla base delle risultanze positive della commissione tecnica, ha emesso sentenze favorevoli ai ricorrenti, sottoposte a gravame dall'INPS per la ritenuta insussistenza dei requisiti per l'ammissione ai predetti benefici in quanto le domande non sarebbero supportate da sufficienti elementi probanti l'esposizione al rischio amianto, secondo quanto previsto dalla legge e dalle direttive amministrative. Peraltro l'INPS, già nella fase di esame amministrativo delle domande, ha comunicato di aver svolto ogni possibile adempimento, in stretta collaborazione con l'INAIL, al fine di definire, con esiti positivi per gli interessati, le domande corredate dagli elementi comprovanti l'esposizione, per la regolare corresponsione di quanto dovuto, se spettante. Giova rilevare che, fin dal giugno del 2001 (cioè immediatamente dopo l'emanazione dell'atto di indirizzo), l'INPS ha impegnato le proprie sedi (in esito alla comunicazione ufficiale dell'INAIL circa l'avvio delle pro-

cedure di rilascio della certificazione per i lavoratori interessati) allo scopo di definire rapidamente i relativi adempimenti per l'ammissione al trattamento pensionistico agevolato.

Deve, a tale proposito, rammentarsi che l'atto di indirizzo di per sé non è sufficiente a costituire in capo al virtuale destinatario il diritto al beneficio pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992; l'atto opera, infatti, nel senso di ricomprendere nel campo di applicazione della legge determinate mansioni e attività per le quali il rischio amianto è accertato in via preventiva, a seguito degli approfondimenti tecnici da parte del tavolo misto di concertazione. Ciò, tuttavia, non elimina la necessità che sia attestata da parte dell'azienda l'adibizione del lavoratore alle predette mansioni per un periodo ultradecennale e che, conseguentemente, l'INAIL rilasci certificazione di esposizione qualificata, secondo i consueti valori di riferimento (100 ff/cc di esposizione media annua per otto ore di lavoro giornaliera). Tale interpretazione è stata confermata dalla costante giurisprudenza di legittimità; recentemente, la Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 7084 del 15 maggio 2002, ha ribadito che: «il lavoratore ha l'onere di provare non solo la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni l'attività, ma anche che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel decreto legislativo n. 277 del 1991».

Quanto alla dimensione effettiva del fenomeno di cui si discute, sono circa 400 le domande di certificazione presentate all'INAIL di Pisa dai lavoratori della Centrale di Larderello, precedentemente respinte dalla CONTARP, che sono state riesaminate a seguito delle sentenze di accoglimento; sono invece 173 le nuove domande presentate nel periodo 2002-2003, delle quali 70 definite con esito negativo per mancanza dei requisiti di legge.

L'Istituto, peraltro, si è più volte attivato presso il servizio del personale dell'azienda, fin dai primi mesi del 2003, al fine di ottenere risposta sui casi rimasti inevasi, in quanto sprovvisti dell'attestazione curriculare indispensabile, secondo le procedure approvate dal Ministero del lavoro nel 1995, per l'avvio dell'accertamento e il rilascio della certificazione.

Proprio nella consapevolezza di tale eventuale disfunzione del sistema così concepito, il Ministero è, in passato, intervenuto per consentire, seppure nella sola circostanza dell'azienda cessata o fallita, il reperimento dei dati informativi, sostitutivi del *curriculum* aziendale, utili al riconoscimento del quadro espositivo, impegnando a tale adempimento i propri ispettorati (nota del 4 aprile 1997). Per rafforzare la tutela del lavoratore, conferendole rango legislativo, il Governo ha voluto riaffermare nel testo unificato di riordino della vigente disciplina, attualmente in discussione al Senato, la validità di tale orientamento (articolo 3, comma 3, che abilita gli ispettorati al rilascio del *curriculum* nel caso di azienda cessata o fallita, se il datore di lavoro risulti irreperibile). In aggiunta, per evitare qualsiasi compromissione del diritto del lavoratore all'apertura della procedura di accertamento tecnico finalizzato al riconoscimento dell'esposizione, si

prevede la possibilità che gli ispettorati del lavoro assumano dirette iniziative qualora insorga controversia sia sul rilascio del *curriculum*, sia sui contenuti di questo (articolo 3, comma 2).

Quanto ai tempi dell'effettuazione della verifica tecnica e del rilascio della relativa certificazione da parte dell'INAIL, per completezza di informazione si evidenzia che il citato provvedimento di riforma fissa per il rilascio del certificato INAIL di esposizione all'amianto il termine massimo di un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

BRUNALE (*DS-U*). Ringrazio il Sottosegretario per l'esauriente risposta, che tuttavia mi lascia solo parzialmente soddisfatto. Ho infatti ascoltato alcuni dati importanti ed altri non inerenti al contenuto dell'interrogazione.

Con questa interrogazione non intendevo entrare nel merito del difficile dibattito in atto sul testo unificato in materia di tutela previdenziale, all'esame della competente Commissione. Mi premeva avere una risposta da parte del Governo sulla vicenda dei *curricula* che l'ENEL aveva inviato all'INAIL, che ha ritenuto gli stessi compilati in maniera non puntuale e precisa, con riferimento all'atto di indirizzo, da lei stesso rammentato, del marzo 2001. Quell'atto di indirizzo è molto preciso e individua le singole strutture produttive dell'ENEL, incluso il Campo geotermoelettrico di Larderello.

Siamo di fronte ad un atteggiamento quanto meno dilatorio da parte di ENEL. Infatti, la risposta è stata esauriente rispetto ai compiti, le funzioni e le prerogative dell'INAIL, mentre per quanto riguarda l'ENEL non risulta chiaro se lo stesso si sia impegnato a rinviare nei prossimi mesi all'INAIL i *curricula* redatti in maniera puntuale e precisa, sulla base dell'atto di indirizzo rammentato. Questo è il punto.

Credo di dover sottolineare che ENEL, sia oggi che in passato, è latitante sull'argomento. Non a caso presentò a suo tempo al TAR del Lazio un ricorso che fu rigettato; non a caso è tuttora pendente un altro ricorso per quanto attiene all'atto di indirizzo. Questo la dice lunga sull'atteggiamento dell'ENEL.

L'ERGA e l'ENEL non sono aziende non rintracciabili, essendo aziende operanti sul territorio nazionale (l'ERGA opera in particolare in Toscana); per cui chiedo cortesemente a lei, signor Sottosegretario, e al Governo di fare il possibile per indurre ENEL a rispettare le leggi dello Stato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,50.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BRUNALE, BATTAFARANO, PIZZINATO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

circa trecento lavoratori del settore geotermoelettrico (ENEL) di Lardarello (Pisa) hanno presentato domanda all'INAIL di Pisa per ottenere la certificazione amministrativa necessaria al riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto come previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992;

l'INAIL non ha ancora provveduto al rilascio della certificazione in quanto i curricula dei lavoratori formulati dall'ENEL S.p.A. sarebbero non chiaramente inquadrabili nell'atto di indirizzo del marzo 2001 del ministro pro tempore Guarino assunto in forza della legge n. 257/92 e della legge n. 271/93;

a seguito di ciò, molti lavoratori hanno intentato causa all'INPS, aprendo la strada ad un contenzioso molto lungo ed impegnativo anche a livello economico;

il Tribunale di Pisa, con due sentenze del 17/04/2002 e dell'11/06/2002, si è espresso a favore dei ricorrenti condannando l'INPS ad attribuire loro il beneficio previdenziale dei benefici contributivi;

dall'analisi dei casi e delle sentenze è emerso che l'INPS procede con grande lentezza a riconoscere il beneficio previdenziale richiesto solo perché in attesa della necessaria certificazione INAIL;

è comunque accertato e accertabile che coloro che tragicamente hanno avuto riconosciuta la malattia professionale da esposizione ad amianto hanno avuto, ovviamente, riconosciuti anche i benefici di legge e quindi la certificazione INAIL che assurdamente si nega in via preventiva a tutti gli altri;

l'uso dell'amianto in geotermia non può essere riconosciuto solo negli esiti conclamati della malattia perché è stato ampiamente accertato dalle indagini condotte anche dalle strutture tecniche dell'INAIL (CONTARP) e dalle indagini peritali disposte dai giudici (CTU),

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'ENEL abbia formulato e inviato all'INAIL nuovi e più precisi curricula dei lavoratori al fine di essere inquadrabili nell'atto di indirizzo Guarino per l'ottenimento dei benefici previdenziali di cui alla legge 257/92;

quali iniziative si intenda comunque assumere verso l'INAIL affinché sia provveduto al rilascio della certificazione richiesta dai lavoratori del «campo geotermoelettrico» di Lardarello tenuto conto del fatto che tale certificazione è stata già rilasciata a coloro a cui è stata riconosciuta la malattia come malattia professionale.

(3-00943)

